

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1195 DELLA COMMISSIONE****del 10 luglio 2019**

**che modifica le decisioni 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE, 2011/354/UE e le decisioni di esecuzione 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 e (UE) 2017/2451 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione e il rappresentante per l'immissione in commercio di soia, cotone, colza e granturco geneticamente modificati**

[notificata con il numero C(2019) 5093]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Bayer CropScience AG, con sede in Germania, è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati (soia, cotone, colza e granturco) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, oggetto delle decisioni 2008/730/CE <sup>(2)</sup>, 2008/837/CE <sup>(3)</sup>, 2009/184/CE <sup>(4)</sup> e 2011/354/UE <sup>(5)</sup> della Commissione e delle decisioni di esecuzione 2012/81/UE <sup>(6)</sup>, 2013/327/UE <sup>(7)</sup>, (UE) 2015/690 <sup>(8)</sup>, (UE) 2015/697 <sup>(9)</sup>, (UE) 2015/699 <sup>(10)</sup> e (UE) 2016/1215 <sup>(11)</sup> della Commissione.
- (2) Bayer CropScience N.V., con sede in Belgio, è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un alimento e mangime geneticamente modificato (cotone) e rappresenta Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti, per l'autorizzazione a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/1208 della Commissione <sup>(12)</sup>.
- (3) Bayer CropScience N.V., con sede in Belgio, è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un alimento e mangime geneticamente modificato (soia) e rappresenta M.S. Technologies LLC, con sede negli Stati Uniti, per l'autorizzazione a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/2451 della Commissione <sup>(13)</sup>.
- (4) Con lettera del 1° agosto 2018 Bayer CropScience AG, Germania, Bayer CropScience N.V., Belgio, e Bayer CropScience LP, Stati Uniti, hanno chiesto alla Commissione di trasferire a BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, con sede negli Stati Uniti, i loro diritti e obblighi relativi a tutte le autorizzazioni e a tutte le domande pendenti concernenti prodotti geneticamente modificati.
- (5) Con lettera del 19 ottobre 2018 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC ha confermato il suo consenso a tale trasferimento e ha autorizzato BASF SE, con sede in Germania, ad agire come suo rappresentante UE.
- (6) L'11 ottobre 2018 M.S. Technologies LLC ha confermato per iscritto il proprio accordo alla modifica del suo rappresentante.
- (7) Gli allegati delle decisioni 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE e 2011/354/UE contengono link alle pagine web dell'American Oil Chemists' Society, dove sono disponibili materiali di riferimento per il metodo di rilevazione collegati a Bayer; tali link dovrebbero pertanto essere adattati di conseguenza.

- (8) Le modifiche proposte delle decisioni di autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dei prodotti in questione. Lo stesso vale per i destinatari delle decisioni di autorizzazione, che a loro volta dovrebbero essere adattati di conseguenza.
- (9) L'attuazione delle modifiche richieste comporta la modifica delle decisioni che autorizzano l'immissione in commercio dei prodotti geneticamente modificati per i quali Bayer CropScience AG e Bayer CropScience N.V. sono i titolari dell'autorizzazione. In particolare, è opportuno modificare di conseguenza le seguenti decisioni: decisioni 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE, 2011/354/UE e decisioni di esecuzione 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 e (UE) 2017/2451.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### **Modifica della decisione 2008/730/CE**

La decisione 2008/730/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;
- 2) all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen»;
- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

##### **«a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione**

Nome: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»;

- 4) nell'allegato, lettera d), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— materiale di riferimento: AOCS 0707-A e AOCS 0707-B, accessibili sul sito dell'American Oil Chemists' Society: <https://www.aocs.org/crm>».

#### Articolo 2

##### **Modifica della decisione 2008/837/CE**

La decisione 2008/837/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;
- 2) all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;
- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

##### **«a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione**

Nome: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»;

4) nell'allegato, lettera d), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— materiale di riferimento: AOCS 0306-A e AOCS 0306-E, accessibili sul sito dell'American Oil Chemists' Society: <https://www.aocs.org/crm>».

#### Articolo 3

### Modifica della decisione 2009/184/CE

La decisione 2009/184/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 7, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;
- 2) all'articolo 9, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;
- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) **Richiedente e titolare dell'autorizzazione**

Nome: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germania.»;

4) nell'allegato, lettera d), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— materiale di riferimento: AOCS 0208-A, accessibile sul sito dell'American Oil Chemists' Society: <https://www.aocs.org/crm>».

#### Articolo 4

### Modifica della decisione 2011/354/UE

La decisione 2011/354/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;
- 2) all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;
- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) **Richiedente e titolare dell'autorizzazione**

Nome: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germania.»;

4) nell'allegato, lettera d), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— materiale di riferimento: AOCS 1108-A e AOCS 0306-E, accessibili sul sito dell'American Oil Chemists' Society: <https://www.aocs.org/crm>».

#### Articolo 5

### Modifica della decisione di esecuzione 2012/81/UE

La decisione di esecuzione 2012/81/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;
- 2) all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, 40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;

3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) **Richiedente e titolare dell'autorizzazione**

Nome: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»

*Articolo 6*

**Modifica della decisione di esecuzione 2013/327/UE**

La decisione di esecuzione 2013/327/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;
- 2) all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, 40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;
- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) **Richiedente e titolare dell'autorizzazione**

Nome: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»

*Articolo 7*

**Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/690**

La decisione di esecuzione (UE) 2015/690 è così modificata:

- 1) all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata da BASF SE, Germania»;
- 2) all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;
- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) **Richiedente e titolare dell'autorizzazione**

Nome: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»

*Articolo 8*

**Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/697**

La decisione di esecuzione (UE) 2015/697 è così modificata:

- 1) all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;
- 2) all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience, AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;

3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) **Richiedente e titolare dell'autorizzazione**

Nome: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»

*Articolo 9*

**Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/699**

La decisione di esecuzione (UE) 2015/699 è così modificata:

- 1) all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata da BASF SE, Germania»;
- 2) all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;
- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) **Richiedente e titolare dell'autorizzazione**

Nome: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»

*Articolo 10*

**Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/1215**

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 è così modificata:

- 1) all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;
- 2) all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;
- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) **Richiedente e titolare dell'autorizzazione**

Nome: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»

*Articolo 11*

**Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1208**

La decisione di esecuzione (UE) 2017/1208 è così modificata:

- 1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata da BASF SE, Germania.»;

- 2) all'articolo 8, la frase «Bayer CropScience NV, J.E. è destinataria della presente decisione. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgio.» è sostituita dalla frase «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania, è destinataria della presente decisione.»;

3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) **Titolare dell'autorizzazione**

Nome: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»

*Articolo 12*

**Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/2451**

La decisione di esecuzione (UE) 2017/2451 è così modificata:

1) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

**Titolari dell'autorizzazione**

I titolari dell'autorizzazione sono:

a) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata da BASF SE, Germania;

e

b) BASF SE, Germania, che rappresenta M.S. Technologies, LLC, Stati Uniti.»;

2) all'articolo 9, i termini «Bayer CropScience N.V., J.E. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgio» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania»;

3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) **Richiedenti e titolari dell'autorizzazione**

Nome: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania;

e

Nome: BASF SE Germania

Indirizzo: Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania

Per conto di M.S. Technologies LLC, 103, Avenue D, West Point, Iowa 52656, Stati Uniti.»

*Articolo 13*

**Destinatario**

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2019

*Per la Commissione*

Vytenis ANDRIUKAITIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione 2008/730/CE della Commissione, dell'8 settembre 2008, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 247 del 16.9.2008, pag. 50).

<sup>(3)</sup> Decisione 2008/837/CE della Commissione, del 29 ottobre 2008, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da «LLCotton25» geneticamente modificato (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 36).

- (<sup>4</sup>) Decisione 2009/184/CE della Commissione, del 10 marzo 2009, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti che contengono colza T45 o che sono prodotti a partire da colza T45 (ACS-BNØØ8-2) geneticamente modificata risultato della commercializzazione di tale colza nei paesi terzi fino al 2005, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del 13.3.2009, pag. 28).
- (<sup>5</sup>) Decisione 2011/354/UE della Commissione, del 17 giugno 2011, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 90).
- (<sup>6</sup>) Decisione di esecuzione 2012/81/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), o da essa costituiti o ottenuti, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 40 del 14.2.2012, pag. 10).
- (<sup>7</sup>) Decisione di esecuzione 2013/327/UE della Commissione, del 25 giugno 2013, che autorizza la commercializzazione di alimenti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, o alimenti e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 57).
- (<sup>8</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2015/690 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614×LLCotton25 (BCS-GHØØ2-5×ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 35).
- (<sup>9</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2015/697 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato T25 (ACS-ZMØØ3-2) e che rinnova i prodotti di granturco T25 (ACS-ZMØØ3-2) esistenti a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 66).
- (<sup>10</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2015/699 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato T304-40 (BCS-GHØØ4-7) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 77).
- (<sup>11</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 della Commissione, del 22 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 26.7.2016, pag. 16).
- (<sup>12</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1208 della Commissione, del 4 luglio 2017, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 23).
- (<sup>13</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2017/2451 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato dei prodotti che contengono, sono costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 346 del 28.12.2017, pag. 20).
-